

Rag. Zagaria Vincenza Lorenza
Commercialista - Revisore dei Conti

20090 Trezzano s/n - via Pasolini 3/b

Tel.-Fax 02.4459910 e-mail: zagaria@studiozagaria.com

Sito: www.studiocommercialistazagaria.it

Trezzano s/n, 4 Gennaio 2022

Spett.li Clienti

Loro indirizzi

Legge di bilancio 2022 - Principali novità

1 PREMESSA

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall'1.1.2022.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

Argomento	Descrizione
Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie	<p>Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR;• la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;• la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione". <p>Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF</p> <p>Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino a 15.000,00 euro ↑ 23%;• oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro ↑ 25%;• oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro ↑ 35%;• oltre 50.000,00 euro ↑ 43%. <p>In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino a 15.000,00 euro ↑ 23%;• oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro ↑ 27%;• oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro ↑ 38%;• oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro ↑ 41%;• oltre 75.000,00 euro ↑ 43%. <p>Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali</p> <p>Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del</p>

Argomento	Descrizione
<p>reddituale - Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”</p>	<p>TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati; • ai redditi derivanti da pensioni; • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato; • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi. <p>Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.</p> <p>Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”</p> <p>A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).</p> <p>Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.</p> <p>Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda; • comunque non superiore a 1.200,00 euro annui. <p>Decorrenza delle nuove disposizioni</p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).</p> <p>Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.</p> <p>Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.</p>
<p>Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali</p>	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività commerciali; • arti e professioni. <p>Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).</p> <p>Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP</p> <p>Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011; • siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall'art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).

Argomento	Descrizione
	<p>Ultimi adempimenti relativi al 2021</p> <p>Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022; • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%). <p>Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.</p>
<p>Modifica alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF</p>	<p>Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno 2022, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l'approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali; • il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione; • viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della pubblicazione sull'apposito sito informativo. <p>Aumento delle addizionali comunali all'IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana</p> <p>Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo <i>pro-capite</i> superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.</p> <p>Una delle misure previste a tale fine è l'istituzione di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un "tetto" a tale incremento.</p>
<p>Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio</p>	<p>In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista; • l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento. <p>Sospensione dei termini</p> <p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell'art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124, • parto prematuro della libera professionista, • interruzione della gravidanza oltre il terzo mese, • decesso del libero professionista, <p>sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all'interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).</p> <p>Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.</p> <p>Esclusione della responsabilità</p> <p>In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.</p> <p>Documentazione</p> <p>La sospensione dei termini e l'esclusione della responsabilità operano purché sussistano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare; • un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante. <p>Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame.</p> <p>In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.</p> <p>Accertamento e sanzioni</p> <p>La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione.</p> <p>Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.</p>
Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento	<p>Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.</p> <p>Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.</p>
Bonus TV	<p>Sono rfinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.</p>

3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2022.

Argomento	Descrizione
Esonero contributivo lavoratrici madri	<p>In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità viene riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2022, un esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico.</p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha la durata di un anno; • decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>

Argomento	Descrizione
Politiche attive lavoratori autonomi	<p>Sono estese anche ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma nazionale "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL). Queste sono erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di cessazione, in via definitiva, dell'attività professionale; • allo scopo di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi; • dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo.
Indennità di maternità lavoratrici autonome	<p>Viene riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iscritte alla Gestione separata INPS, • autonome e imprenditrici agricole, • libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla Tabella D allegata al DLgs. 151/2001, <p>che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145,00 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT.</p>
Congedo del padre lavoratore	<p>Dall'anno 2022 viene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilizzato il congedo obbligatorio in 10 giorni del padre lavoratore; • riconosciuta la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. "congedo facoltativo"), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Modifiche alla pensione anticipata "Quota 100"	<p>Viene prorogato anche per il 2022 – modificando i requisiti anagrafici richiesti – il diritto di accesso alla pensione anticipata introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'art. 14 del DL 28.1.2019 n. 4, originariamente definita pensione "Quota 100".</p> <p>Il requisito anagrafico viene infatti rideterminato in 64 anni di età (anziché 62, come da disposizione previgente), mentre rimane invariato il requisito contributivo a 38 anni di anzianità contributiva (c.d. pensione "Quota 102").</p>
Proroga dell'anticipo pensionistico "Opzione donna"	<p>Anche per il 2022 è possibile richiedere l'accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna" di cui all'art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2021 e non più il 31.12.2020, come da disposizione previgente.</p> <p>Alle predette lavoratrici è richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; • un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Proroga dell'APE sociale	<p>Per quanto riguarda l'APE sociale, ossia l'anticipo pensionistico a carico dello Stato di cui all'art. 1 co. 179 della L. 11.12.2016 n. 232, la legge di bilancio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne rinnova il possibile accesso anche per l'anno 2022; • prevede l'eliminazione, ai fini dell'accesso alla misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui all'art. 1 co. 179 lett. a) della L. 232/2016; • estende la misura ad altre categorie professionali, indicate in un apposito elenco allegato alla legge di bilancio in esame; • riduce da 36 a 32 anni il requisito di anzianità contributiva richiesto per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

4 ULTERIORI NOVITÀ RILEVANTI

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2022.

Argomento	Descrizione
Conclusione del programma di <i>cashback</i>	<p>Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. "<i>cash-back</i>").</p> <p>Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall'1.7.2021 al 31.12.2021.</p>
Card cultura diciottenni	<p>A partire dall'1.1.2022, è prevista l'assegnazione di una <i>card</i> cultura elettronica, in favore dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;• nell'anno del compimento del 18° anno di età. <p>La <i>card</i> cultura elettronica, il cui importo sarà stabilito da un successivo DM, è utilizzabile per acquistare:</p> <ul style="list-style-type: none">• biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;• libri;• abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;• musica registrata;• prodotti dell'editoria audiovisiva;• titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. <p>La <i>card</i> è utilizzabile anche per sostenere i costi relativi ai corsi di musica, teatro o lingua straniera.</p> <p>Esclusione dal reddito imponibile</p> <p>Le somme assegnate con la <i>card</i> cultura diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

